

DELIBERA N. 57/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA
DELIBERA N. 37/26/CONS NEL PERIODO DI MONITORAGGIO DEL
PLURALISMO POLITICO 1-7 MARZO 2026 ED OTTEMPERANZA DELLA
DELIBERA N. 51/26/CONS
(TESTATE SUL PALINSESTO NOVE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS dell'8 novembre 2023;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”,* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”;*

VISTA la delibera n. 51/26/CONS del 4 marzo 2026, recante *“Ordine all'immediato riequilibrio dell'informazione nei confronti della società Discovery Italia S.r.l. per la violazione dell'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 37/26/CONS nel periodo di monitoraggio del pluralismo politico 12 – 28 febbraio 2026 (Testate sul palinsesto Nove)”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione; e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i citati criteri sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private, rispettivamente, con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi del 10 febbraio 2026 e con la deliberazione dell'Autorità n. 37/26/CONS;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS stabilisce, tra l'altro, che i programmi di informazione (i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria”* e che i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono tenere *“un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS prevede, al comma 4 che *“La verifica è svolta secondo il calendario definito dall'Autorità costituito da IV cicli e trasmesso alle emittenti”* e al comma 6 che *“Ogni settimana, l'Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica, ad un punto di contatto appositamente individuato dall'emittente, i dati di monitoraggio relativi alla settimana precedente, che recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate al fine di consentire il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario; i dati relativi al ciclo di monitoraggio di cui al comma 4 recano il conteggio complessivo del medesimo ciclo, con l'evidenza di eventuali disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario verificatesi in tale periodo di monitoraggio, con la contestazione delle norme che risultano violate. Nel periodo dell'ultima settimana precedente il voto, i dati trasmessi alle emittenti recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate nelle settimane precedenti, nonché nei singoli giorni di tale settimana, dovute alla disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, con la*

contestazione delle norme che risultano violate”;

RILEVATO, altresì, che l'accertamento del rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS e, in particolare, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario, avviene attraverso la verifica dei tempi di parola fruiti dai soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna emittente in base ai criteri indicati dall'art. 8, comma 7, della delibera innanzi citata;

CONSIDERATO, in particolare, che la disposizione da ultimo citata prevede che *“La verifica è effettuata considerando per ciascuna emittente i tempi di parola riparametrati come specificato al successivo comma e, come criterio sussidiario, per i notiziari i tempi di notizia relativi alle posizioni referendarie, per i programmi di approfondimento informativo sotto la responsabilità di una testata giornalistica le presenze e i tempi di parola riparametrati”*, tenuto conto della visibilità fruita a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, *“la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di novembre 2025 per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie del quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato”*;

RILEVATO anche che, in ragione della libertà editoriale delle testate e della variabile dell'attualità della cronaca, si considerano congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito valori con una soglia di tolleranza non superiore al 10% per ciascuna posizione referendaria;

CONSIDERATO che ai sensi della citata delibera 51/26/CONS del 4 marzo 2026 la società Discovery Italia S.r.l. è tenuta a *“provvedere all'immediato riequilibrio all'interno della programmazione informativa sul palinsesto Nove nei confronti della posizione referendaria del SI entro il prossimo 7 marzo, in misura proporzionata allo scostamento rilevato, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS”* e che *“L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti ai programmi di informazione diffusi nel periodo 1-7 marzo 2026, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza”*;

TENUTO CONTO dei criteri di valutazione indicati all'articolo 8 della delibera n. 37/26/CONS;

VISTI i dati del monitoraggio forniti da Geca Italia S.r.l. relativi al periodo 1- 7 marzo 2026 (secondo ciclo) dai quali si rileva una sovrarappresentazione della posizione del Si pari al 100,00% del tempo di parola riparametrato del palinsesto di Nove, realizzata nell'unico programma extra tg "Accordi & Disaccordi Speciale (Il Fatto Quotidiano)";

CONSIDERATO che tale sovrarappresentazione della posizione del Si è corrispondente all'intero tempo di parola riparametrato pari a 1:37:42 del palinsesto di Nove nel secondo ciclo di monitoraggio, rispetto al tempo di parola riparametrato di 3:20:03 del ciclo di monitoraggio precedente (12-28 febbraio 2026), oggetto dell'ordine contenuto nella delibera n. 51/26/CONS, di cui 2:15:32 dedicate al No;

VISTA la comunicazione del 9 marzo 2025 (prot. n. 0090774) con cui l'Autorità ha trasmesso i dati di monitoraggio e ha contestato alla società Discovery Italia S.r.l. la presunta violazione dei principi e delle disposizioni in materia di informazione nei notiziari e nei programmi informativi trasmessi da testate giornalistiche sul palinsesto Nove, nel periodo 1 -7 marzo 2026 (secondo ciclo) per non aver assicurato la parità di trattamento tra le posizioni referendarie secondo i criteri previsti dall'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, invitando la medesima società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni e a dedurre circa l'ordine contenuto nella citata delibera 51/26/CONS, relativo ai precedenti dati del monitoraggio 12-28 febbraio 2026;

VISTA la nota pervenuta in data 10 marzo 2026 e protocollata l'11 marzo seguente al n. 0092762, con la quale la società Discovery Italia S.r.l. ha trasmesso le proprie controdeduzioni e deduzioni, rilevando in sintesi quanto segue:

- con la precedente comunicazione del 5 marzo 2026 Discovery rappresentava di *"essersi celermente attivata per dare luogo al riequilibrio. Per tale motivo in data 6 marzo 2026 ha provveduto a mandare in onda Accordi & Disaccordi - Speciale Referendum (di seguito "Speciale Referendum"). Tale Speciale Referendum ha avuto una durata di 1 ora 14 minuti e 53 secondi nel quale sono intervenuti l'Avv. Rinaldo Romanelli, segretario Comitato "Camere penali per il SI" e la Dott.ssa Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i minorenni di Catania"*;
- come rilevato anche dagli stessi dati di monitoraggio *"per il periodo 1-7 marzo entrambi gli intervenuti hanno rappresentato le ragioni del SI. Dalle stesse Tabelle di Monitoraggio 1-7 marzo, infatti, si evince come sia stato riservato al SI il 100% del tempo speso rispetto alle questioni referendarie. Con tale Speciale Referendum, l'intenzione di Discovery, era quella di riequilibrare in toto lo squilibrio occorso nel primo ciclo di monitoraggio ed ottemperare quindi all'ordine di riequilibrio di cui alla delibera AgCom 51/26/CONS. Pertanto, tenuto conto anche delle esigenze editoriali, ad avviso di Discovery lo squilibrio occorso nel secondo ciclo di monitoraggio (il 100% dedicato al SI) troverebbe giustificazione nella necessità di Discovery di provare a riequilibrare puntualmente le ragioni del SI anche se lo stesso riequilibrio non poteva avvenire"*

nel medesimo ciclo in cui si era verificato il disequilibrio”;

- *pertanto, “essendo occorso nel primo ciclo di monitoraggio uno squilibrio per il NO, Discovery ha inteso nel secondo ciclo di monitoraggio riequilibrare le ragioni del SI con un tempo almeno pari a quello speso per le ragioni del NO in precedenza. Più nello specifico, la scrivente rappresenta che il primo ciclo di monitoraggio si articolava su diciassette giorni ovvero quelli intercorrenti dal 12 al 28 febbraio. Diversamente il secondo ciclo di monitoraggio - dal 1 al 7 marzo - su giorni sette. Tenuto conto di tale disallineamento e di circa la metà del tempo per il monitoraggio del secondo ciclo Discovery aveva inteso riequilibrare le ragioni del SI riparametrandolo anche allo stesso tempo disponibile per il monitoraggio del secondo ciclo”;*
- *al riguardo “Discovery vuole sottolineare come si sia immediatamente attivata per ottemperare all’ordine di riequilibrio e, pertanto, lo squilibrio rilevato nel secondo ciclo deve essere interpretato quale misura volta a ristabilire l’equilibrio del primo ciclo. Ne consegue che la percentuale del 100% in favore del SI risulta pienamente giustificata, in quanto finalizzata a dare ottemperanza alla prima contestazione, nella quale era stato riscontrato uno squilibrio a favore del NO. Inoltre, considerata la durata più breve del secondo monitoraggio, non risultava agevole destinare spazio anche alle ragioni del NO senza che potesse essere compromesso il necessario riequilibrio complessivo”;*
- *da ultimo “con riferimento alla corretta informazione referendaria e alla necessità di garantire adeguato spazio al quesito referendario, rappresenta a Codesta Autorità quanto segue. È attualmente in onda la scheda informativa relativa alle modalità di voto; i Programmi di Comunicazione Politica andranno in onda nelle giornate di venerdì 13 marzo e venerdì 20 marzo. Inoltre, a seguito dell’ordine di riequilibrio impartito in data 4 marzo, l’emittente ha provveduto a trasmettere all’interno dei propri telegiornali una news quotidiana volta a informare il pubblico che nelle giornate del 22 e 23 marzo si svolgeranno le votazioni per il referendum sulla giustizia”;*
- *tanto premesso “resta inteso che Discovery per i prossimi cicli di monitoraggio è pienamente consapevole di dover dare egual spazio alle ragioni del SI e a quelle del NO nel pieno rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione”;*

RITENUTO di poter accogliere le osservazioni presentate dalla società Discovery Italia S.r.l. con la nota del 10 marzo 2026 sopra richiamata con riferimento alla verifica dei dati del primo ciclo del monitoraggio (12 - 28 febbraio 2026) e all’ottemperanza alla delibera n. 51/26/CONS in quanto:

- *il tempo di parola riparametrato dedicato al Si nel secondo ciclo di monitoraggio, composto da una settimana, consente di riequilibrare in modo proporzionato lo squilibrio*

accertato nel primo ciclo di monitoraggio composto da due settimane;

- la circostanza che il tempo di parola del canale è realizzato mediante un solo programma di informazione a settimana comporta possibili squilibri in relazione alla partecipazione degli ospiti;

RITENUTE altresì accoglibili le osservazioni presentate dalla medesima società con riferimento al periodo 1- 7 marzo 2026 ai fini dell'applicazione dei criteri e parametri recati dalla delibera n. 37/26/CONS, in quanto l'esclusiva rappresentazione della posizione del Si è stata finalizzata al riequilibrio informativo in *“misura proporzionata allo scostamento rilevato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS”*, e secondo quanto stabilito nella citata delibera n. 51/26/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento avviato nei confronti società Discovery Italia S.r.l., sul palinsesto Nove con riferimento alla verifica del rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di informazione, nei confronti della posizione referendaria del Si relativamente al periodo di monitoraggio 1-7 marzo 2026 che determina il riequilibrio della medesima posizione rispetto al periodo 12-28 febbraio 2026.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l. ed è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 11 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella